7) STRUTTURE CON CAPIENZA FINO A 200 PERSONE (Art. 4 c. 3 DPR 311/2001)

Con il Decreto Legislativo n. 222 del 25 novembre 2016 sono state apportate modifiche sostanziali alla normativa a cui sono assoggettati i locali, i luoghi e gli impianti adibiti all'attività di pubblico spettacolo; in particolare l'art. 4 del suddetto Decreto sancisce che il parere, di competenza della Commissione Comunale sui Locali di Pubblico Spettacolo, relativo a progetti di nuovi teatri e di altri locali e impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni di quelli esistenti, con capienza uguale o inferiore a 200 persone, è sostituito, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista abilitato, che attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche della normativa vigente.

Pertanto, in esito al suddetto disposto normativo, le istanze di agibilità definitiva e temporanea per lo svolgimento dell'attività di pubblico spettacolo in tutti i locali, i luoghi all'aperto e gli impianti saranno esaminati dalla Commissione Comunale di Vigilanza **solo se aventi capienza superiore a 200 persone.**

In base a quanto suesposto, per il rilascio dell'agibilità tecnica, dovrà essere prodotta all'Area Commercio e Attività Produttive Relazione Tecnica, a firma di professionista abilitato, attestante la rispondenza del locale/impianto alle regole tecniche stabilite con D.M. Ministero dell'interno 19 agosto 1996, il cui contenuto è meglio evidenziato nel seguito.
Si rappresenta che la relazione tecnica deve evidenziare una chiara assunzione di responsabilità, attestando che quello che il professionista ha verificato sui luoghi rispetta la regola dell'arte, nonché definisca la capienza necessaria, certifichi l'idoneità statica delle strutture e dei carichi sospesi e certifichi la conformità alle vigenti normative degli impianti elettrici e speciali, la sicurezza e l'igiene dei locali e/o degli impianti e indichi le eventuali prescrizioni che dovranno essere adottate a tutela della sicurezza pubblica.

LA RELAZIONE TENICA RELATIVA ALLE ATTIVITA' CON CAPIENZA FINO A 200 PERSONE, SOSTITUTIVA DELLA VERIFICA DELLA COMMISSIONE

deve contenere le seguenti informazioni:

- fornire ogni utile informazione relativa al tipo di attività di spettacolo, di intrattenimento o sportiva;
- fornire l'elenco della normativa vigente presa a riferimento della progettazione;
- rendere conto dell'ubicazione del locale, con riferimento all'area prescelta, agli insediamenti ed edifici circostanti e alle attività che si svolgono – se in alcun modo rilevanti -, alle separazioni e comunicazioni con tali attività, alla disponibilità di accessi adeguati per eventuali mezzi di soccorso, nonché al sistema delle vie di esodo del pubblico dal locale;
- descrivere l'articolazione planovolumetrica dell'edificio ove si svolge l'attività, precisando la sua altezza totale in gronda e la quota del piano in cui è localizzata l'attività;
- evidenziare il rispetto dei principi generali di sicurezza, con particolare riguardo:
    1. per l'isolamento: alle caratteristiche degli elementi di separazione e compartimentazione orizzontale e verticale rispetto ad edifici o locali adiacenti, sovrastanti o sottostanti (spessore delle pareti di separazione con altri ambienti, loro resistenza al fuoco; ecc…);
    2. per le vie di esodo: alle caratteristiche geometriche e strutturali dei collegamenti orizzontali e verticali (corridoi, scale, ascensori, montacarichi, ecc…) con specificazione della loro larghezza nelle sezioni di minor ampiezza;
    3. per le strutture: alle caratteristiche della copertura e delle strutture verticali ed orizzontali, compresa la loro resistenza al fuoco; dal punto di vista statico, la relazione dovrà riportare i principali parametri progettuali riferiti alla normativa vigente;

4. per i materiali di arredo e finitura: alle caratteristiche dei materiali per arredi, scene, sipari, tendaggi, schermi, poltrone, rivestimenti di pareti e pavimenti, controsoffitti, loro modalità di posa in opera e classe di reazione al fuoco.

   La relazione deve inoltre fornire, possibilmente con elaborati separati, dettagliate informazioni relative a:

- IMPIANTI ELETTRICI: relazione di verifica e conformità alla L. 186/68 di tutti gli impianti elettrici e speciali previsti, a firma di tecnico abilitato.
- SERVIZI IGIENICI: con specifici riferimenti a quanto prescritto dalla circolare del Ministero dell'Interno, Direzione Generale Servizi Antincendi, n. 16 del 15.2.1951.
- IMPIANTI DI VENTILAZIONE: dovrà essere fornita l'indicazione del volume dei locali, del numero dei ricambi d'aria orari e dei metri cubi di aria esterna per persona e per ora di tali ricambi.
  Per i locali muniti di impianto di condizionamento dovrà essere fornita, in aggiunta alle precedenti informazioni, l'indicazione della temperatura e della umidità relativa.
  Per i locali già esistenti, dovrà essere presentata la documentazione raltiva al rispetto dell'art. 166 della citata circolare n. 16 del 1951.
- IMPIANTI DI RISCALDAMENTO: dovranno essere indicati i percorsi delle canalizzazioni, le loro dimensioni geometriche, la natura dei materiali, le portate, nonché il numero e la posizione delle serrande tagliafuoco.
- IMPIANTI DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI: dovranno essere fornite le caratteristiche geometriche e idrauliche, il tipo, il numero e la posizione degli idranti, dei naspi o delle testine di erogazione. Quanto al tipo di approvvigionamento, se da acquedotto cittadino dovrà essere indicata la pressione di esercizio; se da riserva idrica autonoma, dovrà essere indicata la sua localizzazione e la capacità in mc., nonché le caratteristiche della pompa o dell'elettropompa e la presenza di linee preferenziali per l'alimentazione elettrica. Dovrà essere specificata la posizione e le caratteristiche degli estintori, il loro numero totale e con riferimento alle singole categorie.
- AREE ED IMPIANTI A RISCHIO SPECIFICO (depositi, impianti tecnologici, gruppi elettrogeni, ecc..): per i relativi locali dovranno essere precisati: l'ubicazione, l'accesso, le caratteristiche geometriche, le caratteristiche delle strutture di delimitazione e compartimentazione con gli ambienti adiacenti (materiali, spessore e resistenze al fuoco), le distanze interne, le caratteristiche geometriche delle superfici di aerazione, il tipo di chiusura.
  Dovranno inoltre essere specificati:
- Per le centrali di produzione calore: la potenzialità termica di ciascuna caldaia e la posizione della saracinesca di rapida chiusura del flusso del combustibile;
- Per quelle alimentate a gas metano, la descrizione del percorso della rete di adduzione, le protezioni adottate per gli attraversamenti interni, la posizione del misuratore e le caratteristiche dell'armadietto di contenimento e protezione;
- Per quelle alimentate a combustibile liquido, il tipo di combustibile, la posizione, la quota di interramento e la capacità geometrica dei serbatoi; l'altezza della soglia nel vano di accesso per la realizzazione del bacino di contenimento.
- IMPIANTI DI RILEVAZIONE E SEGNALAZIONE AUTOMATICA (fumo ed incendio): indicazione del numero e posizione delle testine di rilevazione e delle caratteristiche dell'impianto di segnalazione.
- ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE: descrizione di tutte le condizioni di accessibilità e fruizione dei locali o degli spazi all'interno dell'attività.
- IDONEITA' STRUTTURE PORTANTI: descrizione delle varie tipologie strutturali del manufatto contenente l'attività.

N.B.

1. La relazione tecnica dovrà in ogni caso essere comprensiva di un calcolo della capienza del locale o impianto sportivo, elaborato sulla base delle vigenti norme di sicurezza (superficie e vie di esodo) e di igiene (volume e ricambi d'aria del locale, con particolare riferimento all'eventuale impianto di aerazione).

2. Si ricorda che i progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici, ivi compresi quelli destinati a locali di pubblico spettacolo, ovvero alla loro ristrutturazione, devono essere conformi alla vigente normativa in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche.